

Bando per la concessione di borse di studio - a.s. 2009/2010 - agli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado.

il Comune di Polinago, in attuazione alla determinazione n. 1 del 11/01/2010, emana il seguente bando per la concessione di borse di studio ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26 dell' 8 Agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10" , delle deliberazioni di Consiglio Regionale n. 136 del 24 ottobre 2007 e di Giunta Regionale n. 2174 del 21/12/2009

1 - Finalità

La legge regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10" stabilisce, all'art. 4 che "al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione..... la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale".

2 - Destinatari

1. Studenti delle scuole Secondarie di 1° grado, sia tali, private paritarie e paritarie degli EE.LL., **residenti** nel Comune di Polinago che risultano aver completato l'anno scolastico di riferimento;
2. Studenti delle scuole Secondarie di 1° grado **frequentanti** nel Comune di Polinago **e residenti** in una Regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio (per l'elenco delle Regioni e dei criteri applicati in materia di diritto allo studio **vedi l'allegato C** al presente bando) che risultano aver completato l'anno scolastico di riferimento.

Il requisito del completamento dell'anno scolastico 2009/2010 dovrà essere certificato dalle singole scuole le quali dovranno attestare, entro il **20 giugno 2010**, la regolare frequenza del ragazzo fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.

3 - Condizioni economiche

Per l'anno scolastico 2009/2010 i nuclei familiari di appartenenza dei beneficiari devono essere contraddistinti da un valore ISEE, secondo la situazione economica **riferita ai redditi dell'anno 2008**, non superiore ad Euro **10.632,94**.

Dove ISE e ISEE sono calcolati come segue:

- ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP), così come indicato dall'art. 2 comma 4 D. Lgs. 109/98 e dalla tabella 1 allegata allo stesso D. Lgs. e come successivamente modificato dal D.Lgs. 130/2000.
- ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni integrazioni e disposizioni attuative,.

L'attestazione del valore ISEE da riportare sul modulo di domanda, viene rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'INPS, o dalla Direzione Provinciale dell'INPS e dai relativi Uffici presenti nelle diverse località.

4 - Requisiti di partecipazione

Per la residenza e la frequenza vedi il punto 2), per i requisiti economici vedi il punto 3).

Merito

Il merito non è condizione di partecipazione, ma l'aver conseguito, nell'anno scolastico precedentemente frequentato la media del 7 (o votazione equivalente qualora diversamente espressa) dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale media.

Per gli studenti in situazione di handicap certificato, si prescinde dal requisito del merito; pertanto tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo più elevato, fermo restando la condizione di aver completato l'anno scolastico di riferimento.

5 - Importo delle borse di studio

L'importo unitario delle borse di studio sarà determinato a consuntivo, sulla base del rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili, tenuto conto della maggiorazione del 25% spettante ai beneficiari che soddisfano il requisito del merito e per gli alunni in situazione di handicap certificato.

L'erogazione del beneficio avverrà previa verifica del completamento da parte dello studente beneficiario dell'anno scolastico 2009/2010 da comunicarsi a cura della scuola frequentata al Comune.

6 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale dello studente se minorenni, o anche dallo studente se maggiorenne, dal **25 gennaio 2010** al **26 febbraio 2010**

Le domande compilate vanno presentate **esclusivamente** alla segreteria della scuola frequentata, che provvederà a trasmetterle all'Ufficio Scuola del Comune di residenza dell'alunno.

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito formulario e rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del richiedente e della situazione economica.

Andranno quindi datate e firmate in presenza dell'addetto della Segreteria della Scuola che riceve la domanda stessa, previa esibizione allo stesso di un documento di identità oppure potranno essere datate e firmate a parte e poi consegnate o spedite alla Segreteria scolastica con **allegata una fotocopia di un documento di identità**.

Il modulo di domanda è disponibile presso la scuola frequentata, il servizio Affari Generali – Servizi Sociali del Comune di Polinago, il Servizio Scuola della Provincia di Modena, l'U.R.P. della Provincia di Modena, reperibile on-line sul sito della Provincia: <http://www.istruzione.provincia.modena.it> e reperibile sul sito internet del Comune di Polinago: www.comune.polinago.mo.it

7 - Termine di presentazione delle domande.

Il termine **perentorio** (pena l'inammissibilità della domanda) per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio **scade alle ore 13,00 del giorno 26 febbraio 2010.**

8 - Accertamenti

Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l'Ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio.

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.

L'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; il richiedente, qualora necessario, sarà tenuto a fornire il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

9 - Sanzioni

- Amministrative:

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

- Penali:

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.)
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.)

10 - Riesame

Eventuali contestazioni e/o ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati, per iscritto, al Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizi Sociali del Comune di Polinago entro 30 gg. dalla data di comunicazione degli esiti.

11 – Modalità e tempi di riscossione del beneficio

Il beneficiario sarà avvisato con una comunicazione da parte del Comune di Polinago con l'indicazione delle modalità e dei termini per riscuotere il beneficio.

12 - Informazioni

Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso:

- il Servizio Affari Generali – Servizi Sociali del Comune di Polinago dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- il sito internet del Comune di Polinago: www.comune.polinago.mo.it
- l'U.R.P. della Provincia di Modena;
- il sito internet della Provincia: <http://www.provincia.modena.it>;
- l'URP della Regione Emilia Romagna: 800/66.22.00

Polinago, lì 12/01/2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Servizi Sociali
Ranieri Maria Pia Giordana